

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art.380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G. 11282 del 2012,

"Con il provvedimento impugnato il giudice di pace di Brindisi ha disposto la convalida della proroga del trattenimento presso il Centro d'Identificazione ed Espulsione di Restinco (Br) del cittadino straniero per ulteriori giorni 90, ritenendo sussistenti i presupposti stabiliti all'art. 14, comma 5, del D.Lgs n. 286 del 1998, consistenti nel completamento della procedura d'identificazione della persona interessata.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi ai seguenti tre motivi :

a) nel primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 14, comma 5 del d.lgs n. 286 del 1998, in relazione all'art. 5 della Convenzione Europea dei diritti Umani, per aver disposto la proroga per un lasso di tempo (90 giorni), non consentito dalla norma sopraindicata, secondo la quale dopo una prima proroga di 30 giorni, possono esserne concesse di successive ma esclusivamente nel limite di 60 giorni per ogni richiesta ed entro il tetto massimo di 180 giorni, o, in via eccezionale, quando sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per procedere al rimpatrio, per ulteriori dodici mesi ma esclusivamente mediante scansioni temporali successive che



non possono superare i 60 giorni ciascuna. Dal contenuto inequivoco della norma emerge, secondo la parte ricorrente, l'illegittimo trattenimento dello straniero oltre il termine di sessanta giorni, in aperta violazione dell'art. 5 CEDU, ai sensi del quale "nessuno può essere privato della libertà personale, se non nei modi seguenti e nei casi previsti dalla legge" con l'espressa inclusione nell'elenco delle ipotesi di privazione della libertà personale, protette dalle garanzie della norma anche "dell'arresto e la detenzione regolari di una persona (...) contro la quale è in corso un procedimento di espulsione od estradizione"(lettera f).


b) nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 13 comma 7 del d.lgs n. 286 del 1998 per aver fatto sottoscrivere allo straniero "per presa visione" il provvedimento di proroga redatto esclusivamente in lingua italiana, in violazione dell'obbligo normativo secondo il quale tutti gli atti riguardanti la posizione dello straniero in Italia debbono essere tradotti in una lingua comprensibile per il destinatario.

c) Nel terzo motivo viene censurata l'omessa motivazione del decreto di proroga, il quale è del tutto privo di una giustificazione delle ragioni dell'accoglimento della richiesta.

Si ritiene di affrontare preliminarmente il secondo ed il terzo motivo.

Il secondo motivo deve essere respinto in quanto all'udienza fissata per la decisione della proroga del trattenimento del ricorrente era presente un interprete, come può agevolmente essere verificato dalla lettura del verbale in atti. Ne consegue che il cittadino straniero è stato messo in condizione di comprendere esattamente la natura del procedimento e il contenuto della decisione assunta, prima di sottoscrivere per "presa visione" il provvedimento assunto, peraltro unitamente al difensore di fiducia.

Il terzo motivo è infondato. Sia pure molto sinteticamente il provvedimento impugnato contiene la motivazione della proroga consistente nelle "difficoltà nel completamento della procedura d'identificazione della persona" meglio specificate nella istanza della Questura che viene richiamata per relationem. L'utilizzazione di questa tecnica d'integrazione della motivazione mediante la relatio, è del tutto legittima, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (S.U.16277 del 2010; 23231 del 2010; 20189 del 2008, quest'ultima riferita alla legittimità della motivazione della sanzione amministrativa mediante il richiamo agli atti amministrativi ad essa prodromici) salva la necessità del indicazione precisa dell'atto richiamato in modo da renderne del tutto agevole la conoscenza. Nella specie, il richiamo è all'istanza di proroga della questura, ovvero ad un atto del



tutto conoscibile dalla parte e dal suo difensore in quanto propulsivo del procedimento giurisdizionale.

Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. Il trattenimento del cittadino straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione costituisce una misura di privazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata dalla norma (art. 14 d.lgs n. 286 del 1998), sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, secondo, terzo e quarto comma) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14 quinto comma). La disciplina normativa dei tempi (periodo iniziale; proroghe, periodi massimi di durata del trattenimento) è del tutto vincolata. L'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale in ordine alla modulazione delle fasi temporali intermedie e dello sbarramento finale, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 della Costituzione. Il controllo giurisdizionale deve estrinsecarsi nei medesimi limiti, non potendosi estendere, in mancanza di un'espressa previsione di legge, nell'autorizzazione di proroghe non rigidamente ancorate ai limiti temporali

legislativamente imposti. Ne consegue che se, come nell'art. 14, quinto comma, sopracitato, siano previsti periodi di proroga temporalmente predeterminati, il limite normativo per ciascuna frazione temporale non può essere oltrepassato neanche quando ciò rientri nel limite finale complessivo, in quanto la garanzia della libertà personale del cittadino straniero si estrinseca non solo nella ineludibile determinazione di un termine finale ma anche nella rigida predeterminazione dei singoli periodi, in modo da poter verificare periodicamente e secondo la cadenza normativa prevista, la persistenza delle ragioni di limitazione della libertà personale che giustificano il trattenimento.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi, il primo motivo di ricorso deve essere accolto ed il provvedimento del giudice di pace cassato nella parte in cui estende l'autorizzazione alla proroga oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 14, quinto comma, d.lgs n. 286 del 1998".

Ritenuto che il Collegio condivide la relazione in ordine all'illegittimità della concessione della proroga oltre il termine legale massimo di 60 giorni ma osserva che tale violazione determina la nullità integrale del provvedimento in quanto l'eccezionalità del potere di prolungare la condizione di restrizione della libertà personale nella quale consiste il trattenimento dello straniero presso i C.I.E. non



può che essere disposti nei rigorosi confini temporali indicati dalla legge, in mancanza del rispetto dei quali, l'intera validità ed efficacia del provvedimenti viene travolta;

Ritenuto infine che alla nullità del provvedimento impugnato consegue la sua cassazione senza rinvio;

P.Q.M.

La Corte,

Accoglie il primo motivo di ricorso. Rigetta gli altri. Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in E 1300 per compensi, 200 per esborsi oltre agli accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2013

Il Presidente

(Dr. Salvatore Di Palma)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 14 MAG. 2013

Funzionario Giudiziario
Armando CASARINO

Armando Casarino

Funzionario Giudiziario
Armando CASARINO

Armando Casarino